



Il segreto bancario nella Repubblica di San Marino tra normativa consolidata e prospettive di riforma

di Piergiorgio Valente

Negli ultimi mesi, la Repubblica di San Marino ha intrapreso un percorso di riforme, con l'obiettivo di adeguare il proprio ordinamento ai principi e agli standard internazionalmente condivisi nel campo della lotta al riciclaggio e dello scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali. L'ultimo tassello, in ordine di tempo, di questo processo è la ridefinizione dell'ambito di applicazione del segreto bancario.

1. Premessa

Il tema del c.d. "segreto bancario" ha assunto negli ultimi tempi un ruolo sempre più centrale, in quanto collegato, da una parte, alle misure di contrasto alle operazioni di **riciclaggio** e finanziamento delle attività terroristiche; dall'altra, all'attuazione degli accordi sullo **scambio di informazioni** tra Amministrazioni fiscali di Stati diversi, il cui numero è cresciuto sensibilmente in virtù delle iniziative assunte dall'Ocse, da ultimo, a partire dalla primavera del 2009¹.

¹ È già stato recentemente sottolineato (cfr. P. Valente, *Lot-ta sovranazionale al riciclaggio. Principi, metodi e raccomandazioni: l'azione di San Marino*, in "il fisco" n. 40/2009, fascicolo n. 1, pagg. 6619 e seguenti) come i Paesi a fiscalità evoluta guardino ai c.d. "paradisi fiscali" non soltanto in un'ottica fiscale – per l'assenza di tassazione, la mancanza di trasparenza, la concessione di agevolazioni fiscali – ma anche dalla prospettiva del rischio che i servizi finanziari forniti da tali centri possano essere sfruttati dalla criminalità organizzata. Giova ribadire anche in questa sede quanto osservato al riguardo in un Rapporto

delle Nazioni Unite sui paradisi fiscali, il segreto bancario e il riciclaggio: "le organizzazioni criminali stanno ampiamente ricorrendo alle opportunità offerte dai paradisi finanziari e dai centri *offshore* per riciclare i patrimoni criminali, creando veri e propri blocchi alle indagini penali. I paradisi finanziari offrono una estesa gamma di servizi agli investitori esteri che non vogliono appalesare l'origine dei propri patrimoni (...). Le difficoltà per le agenzie di *law enforcement* sono amplificate dalla circostanza che, in molti casi, i paradisi finanziari applicano uno strettissimo segreto bancario, proteggendo effettivamente gli investitori esteri dalle indagini e dai procedimenti da parte dei loro Paesi d'origine" (J. Blum-M. Levi-T. Naylor-P. Williams, *Financial Havens, Banking Secrecy, and Money Laundering*, Pubblicazione n. 8 delle *Technical Series* dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo degli stupefacenti e la prevenzione del crimine - UNDCP, New York, 1998). Cfr. P. Valente, *Fiscalità sovranazionale*, in "Il Sole-24 Ore", Milano, 2008.

Va riconosciuto, tuttavia, che su questi temi – paradisi fiscali, segreto bancario e riciclaggio – ultimamente sono stati conseguiti importanti risultati, proprio in virtù della conclusione, da parte di molti Paesi, (i) di convenzioni contro le doppie imposizioni che recepiscono l'art. 26 del Modello Ocse (versione del 2005) e (ii) di accordi sullo scambio di informazioni sulla base del Modello di TIEA (*Tax Information Exchange Agreement*) dell'Ocse del 2002. Il segreto bancario, contemplato dagli ordinamenti di molti "paradisi fiscali", ha smesso quindi di rappresentare un ostacolo insuperabile allo scambio di informazioni in materia fiscale. Tanto che nel corso del *meeting del Global Forum on Transparency and Exchange of Information* dell'Ocse, tenutosi in Messico l'1 e 2 settembre 2009, si è parlato di fine dell'era del segreto bancario ("*the end of the era of banking secrecy as a shield for tax evaders*", secondo un'espressione dell'Ocse). Nella medesima occasione, il Segretario generale dell'Ocse, Angel Gurría, ha affermato che "*what we are witnessing is nothing short of a revolution. By addressing the challenges posed by the dark side of the tax world, the campaign for global tax transparency is in full flow*". Di tale rivoluzione, fa parte anche l'accordo Usa-Ubs, ufficializzato a Washington il 19

A tutti questi aspetti non è certamente rimasta indifferente la Repubblica di San Marino, la quale anzi ha intrapreso un significativo percorso di riforme, culminato con l'implementazione nel proprio ordinamento degli *standard* sull'antiriciclaggio e lo scambio di informazioni elaborati e condivisi in ambito internazionale e comunitario.

L'adozione di queste riforme pone oggi San Marino dinanzi alla necessità di riconsiderare la portata del **segreto bancario**.

Il presente lavoro intende fare il punto sul concetto di segreto bancario e sulla sua estensione secondo la legislazione vigente in San Marino, oltre che sulle prospettive di riforma di tale istituto.

2. Il segreto bancario nell'ordinamento sammarinese

2.1. Concetto di segreto bancario e soggetti obbligati ad osservarlo

San Marino ha provveduto a regolamentare il segreto bancario nello stesso testo legislativo – L. 17 novembre 2005, n. 165 (in prosieguo: L. n. 165) – deputato a disciplinare i “servizi bancari, finanziari e assicurativi”.

L'art. 36, comma 1, della suddetta legge prevede, infatti, a fornire anzitutto una definizione dell'istituto in commento: “per ‘segreto bancario’ s'intende il divieto dei soggetti autorizzati di rivelare a terzi i dati e le notizie acquisite nell'esercizio delle attività riservate di cui all'Allegato I”.

Il segreto bancario investe, quindi, una categoria ben definita di operatori, i “**soggetti autorizzati**”, che l'art. 1, lettera nn), della L. n. 165 definisce come “soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione a esercitare una o più attività riservate ai sensi del Titolo II”, individuate per rinvio all'Allegato 1. Secondo tale Allegato, costituiscono “**attività riservate**”:

- l'attività bancaria²;

agosto 2009, che ha risentito di una particolare eco a motivo del fatto che, per finalità di contrasto all'evasione fiscale e alla frode, l'istituto elvetico si è impegnato a fornire al governo americano i nominativi di 4.450 correntisti americani, sospettati di essersi sottratti alla tassazione in Usa. Peraltro, l'era del segreto bancario può ritenersi senz'altro terminata anche per i cittadini britannici correntisti presso le banche del Liechtenstein, in seguito alla sottoscrizione, in data 11 agosto 2009, del TIEA e del *Memorandum of Understanding* il quale illustra il *Disclosure Programme* adottato dai due Paesi.

² Per attività bancaria “si intende la raccolta del risparmio presso il pubblico e l'esercizio del credito” (All. 1, lettera A, della L. n. 165/2005).

- l'attività di concessione di finanziamenti³;
- l'attività fiduciaria⁴;
- i servizi di investimento⁵;
- la ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari;
- l'esecuzione di ordini per conto dei clienti aventi a oggetto strumenti finanziari;
- la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari;
- la gestione di portafogli di strumenti finanziari;
- l'assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile di strumenti finanziari;
- il collocamento senza impegno irrevocabile di strumenti finanziari;
- i servizi di investimento collettivo⁶;
- i servizi di investimento collettivo non tradizionali⁷;
- l'attività assicurativa⁸;

³ Per attività di concessione di finanziamenti “si intende l'erogazione di prestiti sotto qualsiasi forma, fra le quali anche la locazione finanziaria, il credito al consumo, il rilascio di garanzie e impegni di firma” (All. 1, lettera B, della L. n. 165/2005).

⁴ Per attività fiduciaria “si intende l'instestazione di beni di terzi in esecuzione di mandato senza rappresentanza” (All. 1, lettera C, della L. n. 165/2005).

⁵ Per servizi di investimento “si intendono le attività, aventi a oggetto uno o più strumenti finanziari di cui alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6” (All. 1, lettera D, della L. n. 165/2005): ossia, rispettivamente, ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari (D1), esecuzione di ordini per conto dei clienti aventi a oggetto strumenti finanziari (D2), negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari (D3), gestione di portafogli di strumenti finanziari (D4), assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile di strumenti finanziari (D5), collocamento senza impegno irrevocabile di strumenti finanziari (D6).

⁶ Per servizi di investimento collettivo “si intendono le attività di:

- a) promozione, istituzione e organizzazione di organismi di investimento collettivo e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
- b) la gestione del patrimonio di organismi di investimento collettivo di propria o di altrui istituzione, mediante l'investimento avente a oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili” (All. 1, lettera E, della L. n. 165/2005).

⁷ Per servizi di investimento collettivo non tradizionali “si intendono le attività di promozione, istituzione, organizzazione e gestione, di cui alla lettera E), svolte limitatamente a organismi di investimento collettivo riservate a clienti professionali o che utilizzano tecniche di gestione non tradizionali” (All. 1, lettera F, della L. n. 165/2005).

⁸ Per attività assicurativa “si intende l'esercizio delle attività di assicurazione sulla vita o dell'assicurazione contro i danni. Per assicurazione sulla vita si intendono le assicurazioni e le operazioni come risultano dalla classificazione

- l'attività di riassicurazione⁹;
- i servizi di pagamento¹⁰;
- i servizi di emissione di moneta elettronica¹¹;
- l'attività di intermediazione in cambi¹²;
- l'attività di assunzione di partecipazioni¹³.

Il novero dei “soggetti autorizzati”, vincolati ad osservare il segreto bancario, viene quindi delineato, in prima istanza, in base alla tipologia di attività esercitata (**bancaria, fiduciaria, assicurativa**, eccetera). Tuttavia, va chiarito che non ogni soggetto che si trovi a svolgere le proprie funzioni in tali settori è gravato *ex lege* dal rispetto del segreto bancario. Ai sensi dei commi 2-4 dell'art. 36 in questione, sono infatti tenuti a rispettare il segreto bancario:

- gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, gli attuari, i dipendenti di qualsiasi ordine e grado, ivi compresi coloro che svolgono

ne per ramo stabilita con provvedimento dell'autorità di vigilanza. Per assicurazione contro i danni si intendono le assicurazioni come risultano dalla classificazione per ramo stabilita dall'autorità di vigilanza” (All. 1, lettera G, della L. n. 165/2005).

⁹ Per attività di riassicurazione “si intendono le attività di assunzione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione” (All. 1, lettera H, della L. n. 165/2005).

¹⁰ Per servizi di pagamento “si intendono le attività di:
a) incasso e trasferimento di fondi;
b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
c) compensazione di debiti e crediti;
d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento” (All. 1, lettera I, della L. n. 165/2005).

¹¹ Per servizi di emissione di moneta elettronica “si intende il servizio di emissione di un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia:
a) memorizzato su un dispositivo elettronico;
b) emesso previa ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso;
c) accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente” (All. 1, lettera J, della L. n. 165/2005).

¹² Per attività di intermediazione in cambi “si intende l'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente a oggetto valuta” (All. 1, lettera K, della L. n. 165/2005).

¹³ Per attività di assunzione di partecipazioni “si intende l'attività, svolta nei confronti del pubblico, di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese. Non rientra, nell'attività di cui sopra, l'assunzione di partecipazioni che non siano finalizzate all'alienazione e che, per il periodo di detenzione, non siano caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio” (All. 1, lettera L, della L. n. 165/2005).

- tirocini o periodi di formazione professionale, i consulenti esterni, i procuratori, i liquidatori, i commissari di soggetti autorizzati (art. 36, comma 2, della L. n. 165/2005);
- i promotori finanziari¹⁴, gli agenti e gli intermediari assicurativi e riassicurativi¹⁵ (art. 36, comma 3, della L. n. 165/2005);
- le persone fisiche ovvero gli amministratori, i dipendenti, i sindaci e i revisori contabili delle società cui i soggetti autorizzati hanno esternalizzato funzioni (art. 36, comma 5, della L. n. 165/2005).

Si noti che per questi soggetti l'obbligo di mantenere il segreto bancario pende non soltanto per tutta la durata del rapporto, ma “anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, della carica, della funzione o dell'esercizio della professione” (art. 36, comma 8, della L. n. 165/2005).

2.2. Inopponibilità del segreto bancario ed eccezioni alla violazione del vincolo di segretezza

Si è visto sopra che i soggetti appartenenti a determinate categorie e operanti nei settori bancario, assicurativo e finanziario hanno l'obbligo di non divulgare a chicchessia dati, informazioni e notizie che hanno appreso nel corso dell'attività professionale. La normativa sammarinese individua, tuttavia, due precise situazioni in cui (i) il segreto bancario non può essere opposto, ovvero (ii) l'eventuale diffusione dei dati non integra alcuna violazione del vincolo.

Per quanto concerne l'**inopponibilità**, il comma 5 dell'art. 36 della L. n. 165/2005 stabilisce che il segreto bancario non può essere opposto:

- all'autorità giudiziaria penale. In tali casi è espressamente prescritto che “gli atti del procedimento giudiziario, nella fase istruttoria, saranno mantenuti rigorosamente riservati”;
- all'Autorità di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di contrasto del terrorismo e del riciclaggio del denaro di provenienza illecita. Soluzione, questa, perfettamente in linea con il principio di prevalenza delle “leggi

¹⁴ Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della L. n. 165/2005, “è promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente o mandatario, esercita professionalmente l'attività di offerta fuori sede”.

¹⁵ Si intendono per intermediari assicurativi e riassicurativi le “persone fisiche e giuridiche iscritte al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi costituito presso l'autorità di vigilanza” (art. 27, comma 1, della L. n. 165/2005).

in materia di contrasto al terrorismo e al riciclaggio del denaro di provenienza illecita” rispetto alla L. n. 165/2005, sancito dal successivo art. 150 della stessa L. n. 165/2005.

Il comma 6 dell'art. 36 della L. n. 165/2005 elenca, invece, una serie di ipotesi in cui non costituisce inosservanza dell'obbligo di segretezza la **divulgazione dei dati** coperti da tale vincolo. Invero, non si ha violazione del segreto bancario quando:

- a) l'interessato rilascia, con apposita dichiarazione scritta, il proprio consenso alla comunicazione dei dati a un destinatario che deve essere necessariamente determinato e per un fine che deve essere inderogabilmente prestabilito;
- b) i dati e le notizie provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e, quindi, già nella disponibilità (anch'ché potenziale) della collettività;
- c) la comunicazione a terzi è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche ed espresse richieste dell'interessato¹⁶;
- d) la comunicazione a terzi è conseguenza diretta e necessaria alla risoluzione contrattuale per inadempimento dell'interessato o all'escussione di garanzie ricevute;
- e) il soggetto tenuto al segreto bancario è convenuto in giudizio civile o denunciato in giudizio penale, nei limiti in cui la comunicazione dei dati e delle notizie coperte da segreto bancario è utile alla difesa processuale;
- f) la comunicazione è rivolta a soggetti svolgenti l'attività di riassicurazione (di cui alla lettera H dell'All. 1 della L. n. 165/2005), autorizzati

¹⁶ Su questa previsione ha preso posizione in via interpretativa la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la quale, con Raccomandazione 2009-01 del 30 gennaio 2009, ha puntualizzato che nel caso in cui "l'operazione richiesta dal cliente al soggetto autorizzato sammarinese debba trovare esecuzione, in tutto o in parte, presso banche o altri intermediari finanziari o comunque presso soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio vigenti nel proprio Paese è evidente che ricorra la circostanza di cui alla lettera c) posto che la rivelazione delle informazioni al predetto soggetto terzo è condizione 'necessaria' per poter dar corso a quanto richiesto dal cliente. Per tutti gli altri casi in cui non ricorra il requisito della 'necessità' la rivelazione a terzi può comunque non costituire violazione del segreto bancario nei casi in cui il cliente, soggetto interessato alla riservatezza dell'informazione, abbia rilasciato, con apposita dichiarazione scritta, il proprio consenso alla comunicazione, con ciò palesandosi, più in generale, la natura non imperativa del segreto bancario in relazione ai poteri dispositivi riconosciuti dalla legge all'interessato".

ai sensi della presente legge, e ha ad oggetto le informazioni strettamente necessarie per svolgere una corretta valutazione dei rischi e per poter adempiere le obbligazioni assunte nell'esercizio della suddetta attività riservata;

- g) la comunicazione è finalizzata alla prestazione dei servizi (i) di centralizzazione delle informazioni sui rischi creditizi (di cui all'art. 50 della L. n. 165/2005)¹⁷ e (ii) di informativa protesti (di cui all'art. 51 della L. n. 165/2005)¹⁸, e in entrambi i casi avvenga nel rispetto di quanto ivi stabilito.

¹⁷ Ai sensi dell'art. 50 della L. n. 165/2005:

1. All'autorità di vigilanza è affidato il servizio di centralizzazione delle informazioni sui rischi creditizi.
2. L'autorità di vigilanza disciplina l'organizzazione e il funzionamento del servizio di cui al primo comma e stabilisce:
 - a) i soggetti autorizzati che sono tenuti a comunicare periodicamente le posizioni di rischio nei confronti dei propri affidati;
 - b) le soglie quantitative, relative alle posizioni di rischio al di sotto delle quali i soggetti autorizzati non sono tenuti a effettuare alcuna comunicazione;
 - c) le classificazioni dei rischi;
 - d) i contenuti delle comunicazioni periodiche;
 - e) le modalità e i termini di accesso, da parte dei soggetti autorizzati, al servizio di cui al primo comma.
3. L'autorità di vigilanza fornisce periodicamente a ogni soggetto tenuto a effettuare le comunicazioni, di cui al precedente secondo comma, la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti al nome di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei soggetti collegati.
4. Le informazioni acquisite dal servizio di cui al primo comma hanno carattere riservato. Esse possono essere utilizzate solo per finalità connesse con l'assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni.
5. I soggetti censiti hanno diritto a conoscere le informazioni contenute nel servizio di cui al primo comma che li riguardano. L'autorità di vigilanza disciplina le modalità di accesso a tali informazioni da parte dei soggetti censiti".

¹⁸ Ai sensi dell'art. 51 della L. n. 165/2005:

1. È affidato all'autorità di vigilanza il servizio di informativa protesti. Il servizio consiste nell'aggregazione dei dati forniti mensilmente dalle banche sammarinesi inerenti gli assegni protestati e nella trasmissione dell'elaborato, con medesima periodicità, a tutti i soggetti autorizzati a svolgere le attività di cui alle lettere A o B dell'Allegato 1.
2. L'autorità di vigilanza disciplina l'organizzazione e il funzionamento del servizio di cui al primo comma.
3. L'identità della banca segnalante rimane celata e tutte le informazioni contenute nell'elaborato sono coperte dal segreto di cui all'articolo 36, fatta salva l'ipotesi di successiva pubblicazione sul Bollettino Protesti ai sensi di legge.
4. I soggetti protestati hanno diritto a conoscere le informazioni contenute nel servizio di cui al primo comma che li riguardano. L'autorità di vigilanza disciplina le modalità di accesso a tali informazioni da parte dei soggetti censiti.
5. Della correttezza, veridicità e completezza delle informazioni sui protesti è unicamente responsabile la banca segnalante, anche nei confronti di eventuali terzi danneggiati a causa di errori od omissioni nella segnalazione inviata all'autorità di vigilanza".

È previsto, inoltre, in caso di decesso dell'interessato o di apertura di procedure concorsuali o d'interdizione o d'inabilitazione a suo carico, che "rispettivamente l'erede, il procuratore del concorso, il tutore e il curatore, così come coloro che venissero incaricati di redigere l'inventario dei beni dell'interdicendo o inabilitando, possono ottenere comunicazione dei dati e delle notizie coperte dal segreto bancario, relativamente al periodo anteriore alla morte o al provvedimento giudiziale di nomina, solo previa autorizzazione del Commissario della Legge; in mancanza di tale autorizzazione hanno diritto di ricevere comunicazione unicamente dei dati e delle notizie riferibili alla data del decesso o del provvedimento giudiziale di nomina e al periodo successivo" (art. 36, comma 7, della L. n. 165/2005).

2.3. Violazione del segreto bancario e pene

La L. n. 165/2005 conferisce all'Autorità di vigilanza il compito di vigilare "sul rigoroso rispetto del segreto bancario" (cfr. il relativo art. 36, comma 9), apprestando anche il relativo **apparatto sanzionatorio**. L'art. 139 della legge in questione stabilisce, infatti, che:

- la violazione del segreto bancario da parte dei soggetti suindicati tenuti al suo rispetto (cfr. il precedente paragrafo 2.1) è punita con "la prigionia di primo grado, la multa e l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica";
- la stessa pena si applica a chiunque, venuto abusivamente o involontariamente a conoscenza di dati e notizie coperti da segreto bancario, li riveli a terzi ovvero li impieghi a proprio o altrui profitto.

3. Le prospettive di riforma del segreto bancario nell'ordinamento sammarinese

In apertura del presente lavoro, si è posto l'accento sulle rilevanti riforme che la Repubblica di San Marino ha implementato negli ultimi mesi sia sul versante della lotta al riciclaggio che su quello della trasparenza e della cooperazione con le Amministrazioni fiscali degli altri Paesi¹⁹,

¹⁹ Va rammentato, infatti, che la Repubblica di San Marino, fin dalla data di pubblicazione del primo *Progress Report* da parte dell'Ocse (2 aprile 2009), si è attivata per adeguare il proprio ordinamento agli *standard* internazionali di

accennando, inoltre, a quanto la ridefinizione del perimetro del segreto bancario, in senso restrittivo, costituisca un passaggio cruciale del

trasparenza e scambio di informazioni. Secondo il *Progress Report* del 2 aprile 2009, San Marino risultava – al pari di molti altri Paesi (Andorra, Anguilla, Austria, Belize, Cile, Guatemala, Isole Cook, Isole Turks e Caicos, Liberia, Lussemburgo, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, St Kitts e Nevis, St Lucia, St Vincent e le Grenadine, Samoa, Singapore, Svizzera, Vanuatu) – non avere ancora sottoscritto alcun accordo sul punto, pur avendo espresso il proprio "commitment" già nel 2000: per tale motivo era stato inserito nella lista c.d. "grey". Questa situazione rimane immutata sino al 14 luglio 2009, allorché San Marino e Belgio firmano il Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, intervenendo proprio sulla disciplina dello scambio di informazioni contenuta nell'art. 27, il quale è stato modificato sulla base dell'art. 26 del Modello Ocse (versione 2005). A partire da quel momento, San Marino imprime un'accelerazione nelle trattative in corso con altri Paesi, al fine di mostrare una piena e convinta collaborazione sul piano internazionale nell'adozione degli *standard* Ocse. Infatti, se i *Progress Report* del 16, del 23 e del 24 luglio 2009 continuano a indicare in uno solo il numero di accordi sullo scambio di informazioni conclusi da San Marino, secondo il *Progress Report* del 31 luglio 2009 tale numero sale a due, a seguito della stipulazione del TIEA tra San Marino e Monaco. Successivamente, a settembre 2009, San Marino sottoscrive ben 6 TIEAs, rispettivamente con Samoa (1° settembre), Isole Faroe (10 settembre), Andorra (21 settembre), Francia (22 settembre), Groenlandia (22 settembre) e Bahamas (24 settembre). Inoltre, al fine di dare concreta attuazione allo scambio di informazioni in base alla disposizione di cui all'art. 26 del Modello Ocse (versione 2005):

- il 10 settembre San Marino e Malta sottoscrivono il Protocollo di modifica alla Convenzione in materia di imposte sul reddito;
- il 15 settembre San Marino e Ungheria sottoscrivono una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo;
- il 18 settembre San Marino e Austria sottoscrivono il Protocollo Aggiuntivo di modifica alla Convenzione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;
- il 18 settembre San Marino e Lussemburgo sottoscrivono il Protocollo di modifica alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo protocollo, seguito dallo scambio di lettere sullo scambio di informazioni in materia fiscale;
- il 23 settembre San Marino e Liechtenstein sottoscrivono una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

A conferma di questo percorso, San Marino, secondo il *Progress Report* del 25 settembre 2009, raggiunge il numero minimo di 12 accordi sullo scambio di informazioni, venendo così incluso nella lista c.d. "white". Ma non solo: a conferma del *trend* in corso, nei mesi successivi San Marino continua ad incrementare il numero degli accordi rilevanti sul tema, firmando:

- il 19 novembre 2009, un Accordo con la Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito; e
- il 7 dicembre 2009 un TIEA con l'Argentina.

percorso intrapreso da San Marino, necessario per dare piena concretezza e significato agli sforzi compiuti sino ad ora.

Va detto, infatti, che le riforme di cui si discorre hanno riguardato in primo luogo l'adozione di misure di **contrasto al riciclaggio** e al finanziamento delle organizzazioni di stampo terroristico²⁰. Con la L. 17 giugno 2008, n. 92, la Repubblica di San Marino si è, infatti, dotata di un sistema di controlli finalizzato alla prevenzione dei suddetti reati, ottenendo quindi nel corso della 30° Riunione Plenaria del 24-29 settembre 2009 del *Moneyval*²¹ la rimozione della procedura rafforzata cui era stata assoggettata sino a quel momento, a conferma dell'efficacia delle innovazioni apportate²².

²⁰ Per ogni approfondimento sul punto, si rimanda a P. Valente, *Lotta sovranazionale al riciclaggio. Principi, metodi e raccomandazioni: l'azione di San Marino*, cit., pagg. 6619 e seguenti. Cfr. altresì P. Valente, *Fiscalità sovranazionale*, op. cit.

²¹ Il *Moneyval* è un "Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism" istituito nel 1977 dal Consiglio d'Europa, con il compito di verificare e monitorare periodicamente l'efficace implementazione, da parte degli Stati membri, delle misure di contrasto alle attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo condivise a livello internazionale, a partire quindi dalle "Raccomandazioni" del Fatf (che è un organismo internazionale ed indipendente, istituito in ambito Ocse durante il G-7 di Parigi del 1989, con il compito di contrastare la criminalità e le sue fonti di finanziamento, anche attraverso la tutela del sistema bancario e finanziario internazionale).

²² Più in dettaglio, giova rammentare, anche in questa sede, che nel corso della 26° Riunione Plenaria, tenutasi a Strasburgo tra il 31 marzo e il 4 aprile 2008, il *Moneyval* aveva portato alle luce alcune rilevanti carenze nell'ordinamento sammarinese in punto di contrasto al riciclaggio del denaro "sporco" e al finanziamento delle organizzazioni di stampo terroristico. Questa situazione ha spinto la Repubblica di San Marino a emanare la succitata L. n. 92/2008, rubricata "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", onde dotarsi di un articolato sistema di controlli diretto a contrastare e prevenire i reati al centro dell'azione (congiunta) di *Moneyval* e Fatf.

Nella successiva 28° Riunione Plenaria dell'8-12 dicembre 2008, il *Moneyval*, da un canto, ha preso atto degli sforzi normativi compiuti da tale Paese con la L. 92/08 in questione; dall'altro, ha ritenuto di non poter svolgere alcuna fondata considerazione in ordine alla portata e all'efficacia delle misure adottate, a motivo del fatto che il periodo di tempo trascorso dalla loro adozione (giugno 2008) era troppo limitato per consentire una attività di riscontro dettagliata. Il *Moneyval* ha deciso quindi di mantenere la Repubblica di San Marino sotto osservazione almeno sino alla 30° Riunione Plenaria. Successivamente, nel corso di tale riunione, tenutasi dal 24 al 29 settembre 2009, l'Assemblea Generale del *Moneyval*, su proposta del Bureau,

Parallelamente, la Repubblica di San Marino è intervenuta anche sul versante della **collaborazione tra Amministrazioni finanziarie**²³. Nel corso del 2009, San Marino ha raggiunto (e superato) quel numero minimo di accordi sullo scambio di informazioni (fissato convenzionalmente a dodici), che gli ha consentito di venire incluso nella lista c.d. "white" dei Paesi che hanno provveduto ad implementare gli *standard* Ocse in tema di **trasparenza**²⁴.

ha giudicato soddisfacente l'impianto normativo in tema di lotta al riciclaggio adottato da tale Paese, deliberando quindi la rimozione dalla procedura rafforzata cui lo stesso era assoggettato.

²³ Per una compiuta disamina dei temi legati agli accordi tra Stati sullo scambio di informazioni anche con riferimento alla posizione di San Marino, oltre che per un'analisi dei TIEAs sottoscritti da tale Paese, cfr. P. Valente, *I Tax Information Exchange Agreements (TIEAs). Disposizioni OCSE su scambio di informazioni con paradisi fiscali*, in "il fisco" n. 35/2009, fascicolo n. 1, pagg. 5781 e seguenti; P. Valente, *Lotta sovranazionale al riciclaggio. Principi, metodi e raccomandazioni: l'azione di San Marino*, cit., pagg. 6619 e seguenti.

In questa sede, ci si limiterà a rilevare che a partire dal 2 aprile 2009 l'Ocse ha iniziato a pubblicare periodicamente un *Progress Report* sullo stato degli accordi in materia di scambio di informazioni sottoscritti tra Stati sulla base del modello, elaborato dallo stesso Ocse, di *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA). In dettaglio, il *Progress Report* è una lista suddivisa in 3 parti, in cui i Paesi sono classificati in funzione del loro livello di adesione ai suindicati *standard* fiscali internazionali. Appartengono alla lista degli Stati che hanno sostanzialmente implementato gli *standard* internazionali di trasparenza (lista c.d. "white") i maggiori Paesi industrializzati (tra cui l'Italia), ma anche Stati classicamente considerati "paradisi fiscali" come Guernsey, l'Isola di Man, Jersey o gli Emirati Arabi Uniti e, in ogni caso, i Paesi che hanno stipulato almeno 12 accordi specifici sullo scambio di informazioni. La lista c.d. "grey" include gli Stati che si sono impegnati politicamente ad adottare tali *standard*, ma che non vi hanno tuttavia ancora adeguatamente provveduto, non avendo concluso il numero minimo di accordi specifici richiesto in materia di scambio di informazioni (i.e., TIEA). La lista c.d. "black" include gli Stati che non hanno ancora manifestato alcun impegno in tal senso. Il *Progress Reports* del 2 aprile 2009 riportava nella lista c.d. "black" quattro Paesi: Costa Rica, Malesia, Filippine e Uruguay.

²⁴ A conclusione dell'intensa attività diplomatica coltivata nel corso del 2009, la Repubblica di San Marino risulta infatti aver sottoscritto, al 31 dicembre 2009, otto TIEAs sulla base del Modello Ocse elaborato nel 2002, precisamente con Monaco, Samoa, Isole Faroe, Andorra, Francia, Groenlandia, Bahamas e Argentina; nonché tre Convenzioni contro le doppie imposizioni (rispettivamente con Ungheria, Liechtenstein e Malaysia) e quattro Protocolli di modifica di altrettante Convenzioni contro le doppie imposizioni (rispettivamente con Belgio, Malta, Austria e Lussemburgo), tutti contenenti una specifica disciplina dello scambio di informazioni sulla base dell'art. 26 del Modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni (versione 2005).

Ebbene, questi interventi hanno inevitabilmente interessato anche l'ambito applicativo del **segreto bancario**: basti pensare che, in tema di anticiclaggio, l'art. 39 della citata L. n. 92/2008 prevede espressamente che "le segnalazioni e le comunicazioni effettuate ai sensi della presente legge non costituiscono violazione [...] degli obblighi di riservatezza e del segreto professionale o d'ufficio o del segreto bancario".

Per quanto concerne, invece, la collaborazione tra Amministrazioni fiscali, gli accordi in tema di **scambio di informazioni** stipulati da San Marino non contemplano in alcun modo la possibilità che i Paesi contraenti possano rifiutarsi di fornire informazioni collegate a rapporti bancari o di natura finanziaria²⁵. D'altro canto, è del tutto evidente che lo scambio di informazioni non potrebbe mai essere pieno ed efficace se uno dei due Stati contraenti potesse rifiutarsi di ottemperare alle richieste dell'altro Paese opponendo il segreto bancario.

In questa situazione va quindi letto il progetto di modifica della legislazione sammarinese sul **segreto bancario**, coltivato in queste ultime settimane. A dire il vero, un primo limite alla portata del segreto bancario era stato introdotto non già in sede legislativa ma dall'Agenzia di Informazione Finanziaria sammarinese a inizio 2009. Con l'"Istruzione n. 2009-02 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" emanata in data 6 febbraio 2009, tale Autorità ha sostanzialmente sterilizzato il segreto bancario nelle operazioni con controparti estere.

L'art. 3 del provvedimento in questione ha chiarito, infatti, che in tutti i casi in cui un "soggetto designato" di cui all'art. 17 della L. n. 92/2008²⁶ – nell'esercizio della propria attività caratteristica e al fine di instaurare un rapporto continuativo ovvero eseguire un'operazione occasionale o una prestazione professionale – "intraprende relazioni con una controparte estera sottoposta, se-

condo la propria giurisdizione, ad obblighi analoghi a quelli che la Legge n. 92/2008 impone ai soggetti designati sammarinesi, tale soggetto designato ha l'obbligo di fornire, su richiesta della controparte estera che contenga espresso riferimento alla necessità di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela imposti dalla propria normativa nazionale di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, tutte le informazioni richieste, purché equivalenti, o comunque compatibili, con quelle previste dall'articolo 22 della Legge n. 92/2008, nonché strumentali e necessarie all'instaurazione del rapporto continuativo ovvero all'esecuzione dell'operazione occasionale o della prestazione professionale"²⁷.

Per quanto concerne invece gli interventi a livello legislativo²⁸, il 20 ottobre 2009 la Commissione

²⁷ Si noti che, ai sensi del successivo art. 4 dell'"Istruzione n. 2009-02" succitata, "si considerano controparti estere sottoposte ad obblighi analoghi a quelli che la L. 92/2008 impone ai soggetti designati sammarinesi, tutti quelli aventi sede in Paesi, Giurisdizioni e Territori esteri inclusi tra quelli elencati dal Congresso di Stato con propria delibera", ossia: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Giappone, Hong Kong, Messico, Nuova Zelanda, Federazione Russa, Singapore, Stati Uniti d'America, Repubblica del Sudafrica, Svizzera, Antille Olandesi (territorio d'oltremare olandese), Aruba (territorio d'oltremare olandese), Mayotte (collettività d'oltremare francese), Nuova Caledonia (collettività d'oltremare francese a statuto speciale), Polinesia Francese (collettività d'oltremare francese), Wallis e Futuna (collettività d'oltremare francese), Jersey, Guernsey, Isola di Man (cfr. la delibera del Congresso di Stato n. 9 del 26 gennaio 2009). Sulla portata innovativa dell'"Istruzione n. 2009-02 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", cfr. L. Mancini, *La svolta di San Marino, addio al segreto bancario*, in "Il Sole-24 Ore" dell'8 febbraio 2009, il quale ha enfaticamente parlato di "festa finita. Da domani, gli operatori sammarinesi che si rapportheranno con soggetti esteri (cioè più o meno tutti) dovranno rinunciare al loro impenetrabile segreto bancario e comunicare – se richiesti – generalità, documenti di identità, codici fiscali, numeri e intestatari di assegni, numeri di serie delle banconote, cioè tutto quanto serve a smascherare furbetti, evasori fiscali, criminali e quanti altri hanno finora usato la comoda San Marino come paradiso fiscale. La Banca centrale compie insomma un passo decisivo verso gli *standard* europei in materia di anticiclaggio, chiarendo per iscritto che lo storico (e redditizio) segreto bancario viene dopo gli obblighi previsti dalle normative di contrasto al terrorismo e ai capitali di provenienza illecita".

²⁸ Anche il recente Accordo tra l'Italia e Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, firmato a San Marino il 26 novembre 2009 (in banca dati "fisconline")

²⁵ Al contrario, i numerosi accordi stipulati dalla Repubblica di San Marino prevedono espressamente, in conformità del resto all'art. 5 del Modello Ocse di TIEA, che le autorità competenti di ciascun Stato contraente siano dotate del potere di ottenere e fornire su richiesta le informazioni detenute da banche, altre istituzioni finanziarie, e ogni altra persona la quale agisce in qualità di agente o nella capacità di fiduciario, inclusi i *nominees* e i *trustees*.

²⁶ Ai sensi dell'art. 17 della L. n. 92/2008, i "soggetti designati" sono distinti in tre macro categorie: i soggetti finanziari, i soggetti non finanziari ed i professionisti. Per maggiori dettagli, cfr. P. Valente, *Lotta sovranazionale al riciclaggio*, *op. cit.*, pagg. 6619 e seguenti.

consigliare finanze ha approvato in prima lettura alcune modifiche al comma 5 dell'art. 36 della L. n. 165/2005, a mente delle quali il segreto bancario "non potrà essere opposto ai seguenti soggetti nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni:

- a) all'Autorità Giudiziaria penale;
- b) alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- c) all'Agenzia di Informazione Finanziaria;
- d) all'Ufficio Tributario;
- e) all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche e all'Ufficio Centrale di Collegamento;
- f) agli altri pubblici organi ed uffici sammarinesi deputati allo scambio diretto di informazioni con gli omologhi organi esteri in attua-

zione", pur non apportando (anche indirettamente) alcuna modifica all'art. 36 della L. n. 165/2005, conferma il *trend* in corso, diretto verso un ridimensionamento della portata del segreto bancario.

Invero, l'Accordo stabilisce che:

- "le due Parti si impegnano a prestarsi reciproca ed effettiva collaborazione in particolare per quanto riguarda la vigilanza nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, l'analisi finanziaria e l'attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, il controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati e contro gli abusi del mercato. La collaborazione sarà prestata senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti nelle predette materie, nonché, ai fini della vigilanza consolidata, tra capogruppo di una Parte e istituzioni finanziarie controllate dall'altra Parte" (art. 1, paragrafo 3);
- "la parte sammarinese si impegna a proseguire e rafforzare il processo di recepimento, nel proprio ordinamento, degli *standard* internazionali, dei principi e degli istituti rilevanti della normativa comunitaria, ivi compresa quella contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e quella contro gli abusi di mercato" (art. 1, paragrafo 4);
- "le parti dichiarano inoltre di essere impegnate a: (...) assicurare, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, dai soggetti obbligati alle controparti dell'altro Paese, delle informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche in presenza di soggetti parti di un rapporto fiduciario" (art. 3, paragrafo 1);
- "nei casi di collaborazione previsti dal presente Accordo, le competenti Autorità italiane e sammarinesi scambiano, su richiesta, informazioni sull'esistenza, la tipologia ed il numero di rapporti giuridici finanziari presso intermediari operanti in ciascun Paese, intestati ad un determinato individuo o ente, nel termine di dieci giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta" (art. 3, paragrafo 2).

zione degli Accordi Internazionali vigenti"²⁹.

Secondo la Relazione del 22 ottobre 2009 della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio a tale progetto di legge³⁰, "gli accordi bilaterali sottoscritti dalla Repubblica di San Marino sul modello Ocse in materia di scambio di informazioni ai fini di contrasto dell'evasione fiscale impongono una revisione della disciplina vigente del 'segreto bancario', contenuta nell'art. 36 della Legge n. 165/2005 (c.d. LISF). L'attuale disciplina legislativa del 'segreto bancario' risulta pertanto in contrasto con gli impegni internazionali assunti da San Marino, anche in materia fiscale, laddove non prevede la permeabilità di tali informazioni se non in favore dell'Autorità giudiziaria penale, dell'Autorità di vigilanza e dell'Agenzia di Informazione Finanziaria"³¹.

²⁹ La nuova versione dell'art. 36 della L. n. 165/2005, approvata in prima lettura, è reperibile su: http://www.libertas.sm/News_altre_notizie/news_dettaglio.php?id=14198&mese=10&anno=2009.

³⁰ Reperibile sul sito <http://www.libertas.sm/comunicati/comunicato.php?id=4094>.

³¹ La Relazione del 22 ottobre 2009 aggiunge che "tale intervento legislativo, al di là delle congiunturali esigenze ed urgenze di ricostruire una positiva reputazione del nostro sistema paese a livello globale, impone comunque una riflessione politica circa il rapporto di prevalenza che si vuole riconoscere – e conseguentemente il livello di tutela giuridica che si vuole attribuire – a due interessi entrambi meritevoli ma contrapposti: da un lato, l'interesse pubblico degli stati sovrani a non vedere lese le proprie aspettative fiscali in termini sia di gettito complessivo sia di equa distribuzione del carico fiscale sui contribuenti; dall'altro, l'interesse privato dei clienti del nostro sistema finanziario ad avere la massima riservatezza sulle loro capacità economiche e sulla destinazione delle loro risorse. In altre parole, se sul piano dei rapporti internazionali si è pervenuti ad un giudizio di prevalenza del primo sul secondo, ossia che è più meritevole di tutela il fisco straniero rispetto alla riservatezza ricercata dal cliente delle nostre imprese finanziarie, ciò non dovrebbe valere meno per il fisco sammarinese. Anche la nostra amministrazione finanziaria (Ufficio tributario e Servizio esattoria), non meno di quella dello stato estero con cui San Marino ha firmato accordi di collaborazione, dovrebbe quindi poter accedere, nell'interesse dell'erario sammarinese e quindi a vantaggio dell'intera collettività, ai dati attualmente coperti dal segreto bancario, così come, sulla base della reciprocità prevista dai predetti accordi bilaterali, potrà accedere per via amministrativa alle informazioni finanziarie estere relative ai propri contribuenti.

Anche in termini di possibile collaborazione tra Autorità di Vigilanza dei diversi paesi – condizione pregiudiziale per la stipula dei relativi accordi che consentirebbero la reciproca apertura dei mercati finanziari – risulta la necessità di prevedere la permeabilità del segreto bancario nei rapporti tra capogruppo e società controllate ai fini di vigilanza consolidata. In altre parole, la mancanza di cer-

Successivamente, il 20 novembre 2009 la Commissione consiliare finanze ha apportato, in seconda lettura, delle modifiche al testo approvato il mese precedente (che andava a sua volta a riscrivere in parte l'art. 36 della L. n. 165/2005), espungendo dal nuovo elenco dei soggetti cui il segreto bancario non può essere opposto sia l'Ufficio Tributario che l'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche e l'Ufficio Centrale di Collegamento.

Nella versione approvata da ultimo, quindi, l'art. 36, comma 5, della L. n. 165/2005 dispone a partire dal **1° gennaio 2010** che il **segreto bancario** non potrà essere opposto:

- al Commissario della Legge in sede penale;
- alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza;
- all'Agenzia di Informazione Finanziaria;
- all'Ufficio Centrale di Collegamento e agli altri pubblici organi e uffici sammarinesi deputati allo scambio diretto di informazioni con gli omologhi organi esteri in attuazione degli Accordi Internazionali vigenti.

tezze legislative sulla possibilità per l'impresa finanziaria sammarinese di inviare informazioni alla propria capogruppo, sia essa sammarinese o estera, ai fini di vigilanza consolidata (ossia sull'intero gruppo) costituisce ostacolo alla firma degli accordi di cooperazione tra la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e le altre Autorità di vigilanza (Banca d'Italia inclusa) che, a sua volta, è presupposto per l'apertura alle nostre imprese finanziarie di

quei mercati e per l'ingresso in San Marino di nuovi investimenti da parte di imprese finanziarie straniere.

Oltre ai due principali interventi sopra descritti, si è ritenuto nell'occasione di migliorare il tenore letterale della norma laddove, dall'applicazione fattane in questi primi anni (l'art. 36 della Legge n. 165/2005 è vigente dal 12/04/2006), ha dimostrato qualche debolezza, incertezza o difficoltà di attuazione.

Il presente intervento ridefinisce significativamente il perimetro del segreto bancario, senza per questo arrivare ad escluderne la sua efficacia. È innegabile che il 'nuovo segreto bancario' risulterà tale da limitarne un suo utilizzo volto a consentire la sottrazione dai doveri di contribuzione nei confronti del fisco del proprio paese (in presenza comunque di accordi bilaterali tra i paesi).

Per effetto delle presenti modifiche legislative i dati acquisiti dalle imprese finanziarie sammarinesi non divengono tuttavia conoscibili a chiunque ne dimostri un interesse, quand'anche legittimo, ma unicamente a coloro che, in virtù delle pubbliche funzioni esercitate (vedi soggetti di cui al comma 5), del ruolo ricoperto (capogruppo) o delle qualità rivestite (eredi, curatori e tutori) risultano, sulla base delle tassative previsioni di legge, portatori di interessi meritevoli di maggior tutela rispetto alla riservatezza comunque offerta alla clientela. La violazione del segreto bancario rimane un reato penale, punito dall'art. 139 della Legge n. 165/2005 con pene anche di natura detentiva, comminabili non solo a soggetti ad esso obbligati per le funzioni svolte ma a chiunque, venuto abusivamente o involontariamente a conoscenza di tali informazioni, le abbia rivelate a terzi o impiegato a proprio o altrui profitto.

Viene inoltre mantenuto invariato l'ultimo comma dell'art. 36 che, in aggiunta alle competenze del Tribunale, riconosce a Banca Centrale il potere-dovere di vigilare sul rigoroso rispetto del segreto bancario.